

3 NOVEMBRE 2025

DIREZIONE

OGGETTO: SETTORE SANTA MARGHERITA: CONTRATTO RELATIVO ALL'APPALTO MISTO LAVORI E FORNITURA RELATIVI ALLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA NEO FORMATA P.ED. 7074 EX P.ED. 298 C.C. TRENTO DESTINATA A MENSA E SERVIZI UNIVERSITARI – 4° STRALCIO – RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO: AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA EDILVANZO SRL ALL'INTEGRAZIONE AL SUBAPPALTO RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI RIGUARDANTI "IDROPITTURA MURALE LAVABILE DI QUALITÀ" RIENTRANTI NELLA CAT. OG1 A FAVORE DI INTODEB SNC.

**C.I.G.: 8637825EAC
C.U.P.: H63B08000190003**

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’Istruzione superiore” e istitutiva di Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce a Opera Universitaria competenza per l’erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Con determinazione del Direttore n. 18 di data 04.02.2021 è stata approvata la documentazione di gara per l’esperimento della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 3, 4bis, 5, 7 e 8 della L.P. n. 2/2020 e ss.mm., dell’art. 30 co. 5bis, dell’art. 33 e dell’art. 40 co. 1 della L.p. 26/1993, degli artt. 9 e 19 della L.p. 2/2016, del Titolo IV, Capo V e dell’art. 63bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (citato anche regolamento di attuazione lavori pubblici), nonché delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1475 del 2 ottobre 2020 e n. 2028 del 4 dicembre 2020, per l’affidamento dell’appalto misto lavori e fornitura relativi alla demolizione e ricostruzione della neo formata p. ed. 7074 ex p. ed. 298 C.C. Trento destinata a mensa e servizi universitari – 4° stralcio – ricostruzione del fabbricato, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso con offerta a prezzi unitari, delegando all’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) la funzione di stazione appaltante.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Opera n. 19 di data 28.10.2021 si è preso atto dell’aggiudicazione dell’appalto all’Associazione temporanea di Imprese (A.T.I.) “Edilvanzo S.R.L.” (capogruppo-mandataria) e “F.lli Noselli S.A.S. di Carlo Noselli & C.” (successivamente F.lli Noselli S.A.S. di Noselli Roberta & C. e ora, a seguito di cessione d’azienda, “Ress Multiservices s.r.l.” con sede a Bolzano, via Giuseppe di Vittorio n. 37 come da determinazione n. 76 di data 24/03/2025) (mandante) a fronte di un ribasso dell’11,953% dell’importo a base di gara.

In data 10.12.2021 si è proceduto alla stipulazione del contratto d’appalto con atto pubblico informatico a cura del notaio Dolzani dott. Marco.

Dato atto che la ditta aggiudicataria, già nell’atto dell’offerta, aveva specificato che intendeva subappaltare il 70% dei lavori appartenenti alla categoria OG1, in conformità a quanto disposto dall’art. 26 co. 2, lett. a) della L.p. 2/2016 e dall’art. 105, co. 4 lett. c) del d.lgs. 50/2016;

dato atto che con determinazione del Direttore n. 188 di data 12 settembre 2025, l'impresa Edilvanzo s.r.l., con sede a Cavalese (TN), Piazza della Stazione n. 1, codice fiscale e partita iva 00829840222, aggiudicataria in A.T.I. con l'impresa Ress Multiservice srl con sede a Bolzano, via Giuseppe di Vittorio n. 37, codice fiscale e partita iva 01709320228, è stata autorizzata al subappalto delle lavorazioni rientranti nella categoria OG1 relative specificatamente a *“controsoffitto in lana o fibra minerale, controsoffitto gesso alleggerito e botole di ispezione”* a favore dell'impresa Intodeb Snc con sede a Levico Terme (TN) Loc. Cervia 13/A codice fiscale e partita iva 01315120228, per un importo pari a € 21.151,46 di cui € 202,16 per oneri della sicurezza;

preso atto che in data 15/10/2025, Edilvanzo S.r.l., con nota prot. Opera n. 15849 di medesima data, ha inviato istanza di integrazione del suddetto subappalto riguardante *“controsoffitto in lana o fibra minerale, controsoffitto gesso alleggerito e botole di ispezione”* per le maggiori lavorazioni rientranti anch'esse nella categoria OG1, relative a *“idropittura murale lavabile di qualità”* per un ulteriore importo di € 14.375,03 da affidare alla medesima impresa Intodeb Snc;

verificato che la documentazione prodotta dall'impresa Edilvanzo s.r.l. era carente in alcuni aspetti, ne è stata richiesta l'integrazione con nota prot. Opera n. 16014 di data 17/10/2025, la quale ha sospeso i termini di rilascio dell'autorizzazione all'estensione del subappalto fino alla data di consegna della documentazione richiesta;

preso atto che in data 21/10/2025, con nota prot. Opera n. 16166, è pervenuta la dichiarazione mancante;

vista la documentazione prodotta dall'affidatario ed in particolare la postilla al precedente contratto di subappalto debitamente sottoscritta dalle parti in data 15/10/2025, (prot. Opera n. 15849 di data 15/10/2025) ove si richiamano tutte le altre disposizioni riportate nel contratto di data 26/08/2025;

visti altresì i relativi allegati quali la tabella sui prezzi dell'integrazione, il pagamento dell'imposta di bollo, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura d'appalto e la conferma della restante documentazione prodotta in occasione della prima istanza di subappalto, autorizzata con determinazione n. 188 di data 12 settembre 2025, rimasta invariata;

considerato che anche le opere della presente istanza di integrazione di subappalto sono ricomprese tra quelle indicate nella dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 co. 2, lett. a) della L.p. 2/2016;

verificata quindi la regolare iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento della ditta Intodeb Snc, iscritta con numero REA TN - 129467 e valutato sia che vi è coerenza anche tra gli ulteriori lavori da subappaltare e l'oggetto sociale dell'impresa subappaltatrice (ossia: *“lavori di intonacatura, soffittatura, opere murarie, nonché lavori edili in genere”*) (sufficiente per la qualificazione in quanto trattasi di lavori di importo inferiore a € 150.000) sia che non vi sono state modifiche nella compagine sociale intervenute successivamente alla verifica effettuata in corrispondenza della precedente autorizzazione al subappalto alla stregua del disposto della nota informativa dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, prot. Opera n. 4481 di data 03/05/2024;

accertato altresì l'esito *“regolare”* del D.U.R.C. relativo all'impresa subappaltatrice;

dato atto che in occasione del rilascio dell'autorizzazione al subappalto di cui alla determinazione n. 188 di data 12 settembre 2025, si è provveduto ad effettuare le verifiche in ordine all'assenza dei

motivi di esclusione e al possesso di requisiti di capacità tecnico professionale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

essendo intenzione dell'Ente avvalersi dell'esito delle verifiche di cui al punto precedente anche con riferimento all'istituto oggetto del presente provvedimento in forza di quanto previsto dall'art. 86 c. 2 bis, ultimo capoverso del D. Lgs. 50/2016, applicabile *ratione temporis* ("I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto");

preso altresì atto che:

- l'operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio e non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- non risultano gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- la partecipazione dell'operatore economico non ha determinato una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;
- non v'è stata distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura in essere;
- l'OE non ha fornito documentazione ovvero informazioni, dati o notizie di cui all'articolo 66, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e non ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto;
- non risulta che l'offerta dell'OE sia imputabile ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intcorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa procedura;
- non risulta che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- non risulta che l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- non risultano casi di Pantouflage o revolving door ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001.

accertati il rispetto dei limiti di cui all'art 26 co. 2, lett. a) della L.p. 2/2016 e dall'art. 105, co. 4 lett. c) del d.lgs. 50/2016, la correttezza delle dichiarazioni presentate, la validità della documentazione prodotta e tenuto conto dell'esito delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, svolte in conseguenza dell'autorizzazione del precedente subappalto;

preso atto che Intodeb Snc intende avvalersi del pagamento diretto ai sensi dell'art. 6 del Contratto di subappalto del 26/08/2025;

visto il nulla-osta del Direttore dei lavori pervenuto per le vie brevi e del Coordinatore della sicurezza (prot. Opera n. 16206 di data 22/10/2025);

con il presente provvedimento si ritiene che non sussistano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione all'impresa Edilvanzo s.r.l., per come sopra meglio identificata, ad integrare il subappalto per le lavorazioni summenzionate, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 della l.p. 2/2016 nonchè dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016, all'impresa Intodeb Snc con sede in Levico Terme (TN) Loc. Cervia 13/a P.IVA 01315120228, per un per un ulteriore importo di € 14.375,03 di cui

9.640,85 per i costi della manodopera.

Si prende atto che il procedimento in questione, per il quale è previsto un termine di 15 giorni, avviato, sospeso e riattivato a seguito delle suddette integrazioni di documentazione come sopra riportato, termina con l'adozione del presente provvedimento.

Si specifica che il responsabile unico del procedimento è individuato nella figura del Direttore di Opera Universitaria, dott. Gianni Voltolini, ai sensi dell'art. 6 della L.p. 23/1992.

Si dà atto infine che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15, di data 28 novembre 2024 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 30 dicembre 2024 n. 2276;
- vista la I[^] Variazione al Budget economico 2025-2027 e la I[^] Variazione al Piano Investimenti 2025-2027 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6, di data 18 aprile 2025 e con deliberazione della Giunta Provinciale n. 760 del 30 maggio 2025;
- vista la II[^] Variazione al Budget economico 2025-2027 e la II[^] Variazione al Piano Investimenti 2025-2027 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10, di data 5 agosto 2025 e con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1308 del 05 settembre 2025;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; “;
- vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L.136/2010”;
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016” applicabile *“ratione temporis”*;
- visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” applicabile *“ratione temporis”*;

- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, l'impresa Edilvanzo S.R.L. aggiudicataria in A.T.I. con l'impresa Ress Multiservices s.r.l. dell'appalto misto di lavori e forniture per l'intervento di demolizione e ricostruzione della neoformata per. 7074 ex p.ed. 298 in c.c. Trento – 4° stralcio esecutivo, l'integrazione del subappalto autorizzato con determinazione n. 188 di data 12 settembre 2025 per le lavorazioni rientranti nella categoria OG1 relative specificamente a “*idropittura murale lavabile di qualità*” a favore di Intodeb Snc con sede in Levico Terme (TN) Loc. Cervia 13/a P.IVA 01315120228, per un importo di € 14.375,03 di cui € 9.640,85 per i costi della manodopera;
2. di dare atto che l'impresa aggiudicataria e l'impresa subappaltatrice sono tenute ad ottemperare alle seguenti prescrizioni desumibili dal combinato disposto di cui agli art. 26 della l.p. 2/2016, art. 42 e 43 della l.p. 26/93 e art. 105 del D.lgs 50/2016 ed in particolare:
 - a) l'Impresa aggiudicataria:
 - ✓ deve trasmettere all'Amministrazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione relativa all'impresa subappaltatrice, di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente Assicurativi ed Antinfortunistici;
 - ✓ nei cartelli esposti all'esterno del cantiere deve essere indicato anche il nominativo dell'impresa subappaltatrice, con i dati relativi alla qualificazione o alla C.C.I.A.A;
 - b) l'Impresa subappaltatrice:
 - ✓ deve osservare integralmente per i propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori, con responsabilità solidale dell'impresa aggiudicataria;
 - ✓ deve produrre al Coordinatore della sicurezza nonché, per conoscenza, alla Stazione appaltante (SA), la seguente documentazione **prima dell'ingresso in cantiere della ditta:**
 - Certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato (già agli atti della SA);
 - documento unico di regolarità contributiva (già agli atti della SA);
 - dichiarazione organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili (già agli atti della SA);
 - dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (già agli atti della SA);
 - Piano Operativo di sicurezza (già agli atti della SA);
3. di dare atto che l'impresa aggiudicataria deve comunicare alla compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza C.A.R., la presenza del subappaltatore prima che questi dia inizio ai lavori subappaltati, ai fini della validità della copertura assicurativa;
4. di dare atto che le fatture del subappaltatore dovranno indicare in aggiunta agli estremi del contratto di subappalto e del contratto principale ed ai codici CIG e CUP, anche i prezzi e le quantità di lavorazioni eseguite;
5. di dare atto che l'Amministrazione provvederà al pagamento diretto del subappaltatore secondo le modalità dell'art. 26, comma 6 della l.p. 2.2016;

6. di dare atto che il procedimento, per il quale è previsto un termine di 15 giorni, avviato, sospeso e riattivato come indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento a Edilvanzo S.R.L.;
8. di rammentare a Edilvanzo S.R.L. di trasmettere copia del codice di comportamento adottato dall'Ente al subappaltatore, in ottemperanza a quanto previsto dall'art 111 c. 3 del contratto d'appalto.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA
